Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ISCRITTI NELLA SEZIONE A DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 12 NOVEMBRE 2024, N. 212

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 25 giugno 2025 e modificato nella seduta del 17 settembre 2025

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

Visto, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 139 del 2005, secondo cui il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili «coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 128 del 2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto il comma 1-bis, ai sensi del quale il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, «deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili»;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 221 del 2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale, all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015, ha introdotto, altresì, il comma 1-ter, il quale prevede che «Con regolamento emanato ai sensi dell''articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonché i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis»;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia 12 novembre 2024, n. 212, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato

di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto decreto interministeriale il quale prevede che «L'attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi»;

Vista la delibera n. 145 adottata nella seduta del Consiglio del 25 giugno 2025;

Rilevata la necessità di apportare semplificazioni alla procedura di iscrizione individuata

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «Elenco»: l'elenco degli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) «Decreto interministeriale»: il decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia 12 novembre 2024, n. 212, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale»;

c) «Protocollo di intesa»: il protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate, sottoscritto l'11 aprile 2025 in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia 12 novembre 2024, n. 212, al fine di individuare, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 2 del citato articolo 2;

d) «CNDCEC»: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

e) «Responsabile del procedimento»: il direttore generale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ovvero la persona da lui delegata nell'ambito del Consiglio.

Art. 2
Tenuta e aggiornamento dell'Elenco

1. L'Elenco è istituito presso il CNDCEC, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il CNDCEC, in relazione alla disciplina di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, svolge i

compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto interministeriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

3. Il Responsabile del procedimento cura il continuo aggiornamento dei dati in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 3

Modalità di tenuta dell'Elenco

1. L'Elenco è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

2. Ai sensi del paragrafo 7 del Protocollo di intesa, l'Elenco è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'entrate in sezione distinta rispetto all'analogo elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati.

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'Elenco.

Art. 4

Iscrizione nell'Elenco

1. Nell'Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Il professionista che richiede l'iscrizione nell'Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:

a) l'indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell'Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) l'attestazione del requisito di professionalità di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;

c) le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;

d) le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro cinquantamila;

e) le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;

f) la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;

g) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell'iscrizione e del recapito telefonico.

3. La documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all'originale delle copie allegate.

4. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificatori@pec.commercialisti.it.

5. Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

I percorsi di formazione e le esenzioni

1. I termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali per la valutazione dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2 del Decreto interministeriale sono individuati dal Protocollo di intesa.

2. Fatta salva la presenza di cause di esonero totale o parziale previste dal Protocollo di intesa, l'iscrizione all'Elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, aventi ad oggetto le seguenti materie:

a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso);

b) principi contabili;

c) diritto tributario.

3. La conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato dal CNDCEC.

4. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dal CNDCEC di concerto con il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 6

Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il CNDCEC, previa raccolta della documentazione pervenuta da parte del Responsabile del procedimento e dell'analisi nel merito delle casistiche ai fini dell'iscrizione da parte dei referenti appositamente nominati dal CNDCEC.

2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4, entro centoventi giorni; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro quarantacinque giorni dal

ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l'iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'Elenco.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale, il CNDCEC, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), considerate l'entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie può, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'Elenco o ammetterla con prescrizioni, attraverso la procedura di cui al comma 4. Qualora le fattispecie descritte all'articolo 4, comma 2, lettera d), emergano successivamente all'iscrizione, il CNDCEC procede al riesame dell'iscrizione nell'Elenco.

4. Il CNDCEC, entro i termini di cui al comma 2, comunica al richiedente il provvedimento di iscrizione nell'Elenco. Il CNDCEC, prima di comunicare il provvedimento di diniego, invia al richiedente una comunicazione contenente la sintetica illustrazione delle ragioni del diniego, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per le eventuali osservazioni. La mancata presentazione delle osservazioni entro il termine di cui al periodo precedente, comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'Elenco. Il CNDCEC, ricevute le osservazioni, adotta, entro i termini di cui al comma 2, il provvedimento di iscrizione nell'Elenco o il provvedimento di diniego, motivandolo succintamente, e lo comunica tempestivamente al richiedente.

5. Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:

a) il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;

b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza;

c) la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall'Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro cinquantamila.

6. Le richieste di cui al comma 2 e le comunicazioni di cui al comma 4 sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g); le comunicazioni di cui al comma 5 sono effettuate con le stesse modalità previste dall'articolo 4, comma 4, per la presentazione della domanda di iscrizione.

7. Le domande di iscrizione nell'elenco presentate dai richiedenti non aventi i requisiti per l'esonero totale e che non hanno svolto i percorsi formativi sono improcedibili.

Art. 7

Sospensione e cancellazione

1. Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al CNDCEC che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il CNDCEC procede con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'Elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'Elenco.

2. Il provvedimento motivato di cancellazione o il provvedimento motivato di sospensione temporanea di cui al comma 1 deve essere comunicato senza indugio al professionista, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), e al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza del professionista, per l'avvio del procedimento disciplinare.

3. Il CNDCEC, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento dell'insussistenza o del venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco previsti dal Decreto interministeriale, procede alla cancellazione del professionista dall'Elenco, con provvedimento motivato che deve essere comunicato tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il CNDCEC comunica, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), i motivi che comportano l'adozione del provvedimento e assegna al professionista un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni.

5. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'Elenco. Sulla domanda di cancellazione provvede il CNDCEC con provvedimento adottato ai sensi del comma 3.

Art. 8

Disposizioni finali e decorrenza

1. Tutti i termini previsti nel presente regolamento sono sospesi dal primo al trentuno di agosto.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.